

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Spettabile
Ministero della cultura
Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V - Tutela del paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **[Id: 10603]** Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Progetto di un impianto eolico da 54 MW composto da n. 9 aerogeneratori ricadenti nei comuni di Ripabottoni, Sant'Elia a Pianisi e Monacilioni in provincia di Campobasso con relative opere ed infrastrutture.

Controdeduzioni alle osservazioni di RWE Renewables Italia S.r.l. Prot. MASE-2024-0004983 del 11/01/2024

La società EN.IT S.r.L.con sede legale in Verona (VR) Via Locatelli,1 – P.IVA 04642500237 nella persona del rappresentante legale Salvatore Maria Caputo con la presente comunica quanto segue:

la società RWE Renewables Italia sostiene che *“...sulla base della documentazione progettuale presentata da EN.IT, un aerogeneratore di progetto si trova ad una distanza da un aerogeneratore dell’Impianto della scrivente Società inferiore a quella minima prevista dalla normativa applicabile”*.

Sulla violazione delle Linee Guida del Ministero del 10 settembre 2010.


Le misure compensative proposte dalle Linee Guida del Ministero del 10 Settembre 2010 di cui al capitolo n. 3 comma n. 3.2 di seguito riportato:

3.2. Misure di mitigazione. Si segnalano di seguito alcune possibili misure di mitigazione: n) una mitigazione dell'impatto sul paesaggio può essere ottenuta con il criterio di assumere una distanza minima tra le macchine di 5-7 diametri sulla direzione prevalente del vento e di 3-5 diametri sulla direzione perpendicolare a quella prevalente del vento;

sono da intendersi come possibili misure mitigative e non prescrittive per legge, infatti le stesse sono Linee Guida.

La scrivente ha dunque rispettato le distanze sopra riportate, utilizzando la distanza di 3-5 diametri dell'aerogeneratore di progetto giungendo ad ottenere una distanza di 450 metri perpendicolarmente alla direzione del vento prevalente e 750 metri parallelamente alla direzione prevalente del vento e scongiurando “l'effetto selva”.

Pertanto, come dichiarato nelle osservazioni dalla società RWE, l'aerogeneratore supposto interferente, si trova a 496 metri e va da sé che **non interferisce** in modo significativo e sostanziale e **non sussiste** alcun rischio concreto di danneggiamenti dei componenti dell'aerogeneratore e perdite di produzione significative per l'impianto della Società RWE come invece è stato paventato.



In riferimento, a quanto segnalato da RWE, in riferimento al rischio concreto sul danneggiamento dei componenti del loro aerogeneratore, a seguito della presunta vicinanza con quello di EN.IT, la presente affermazione è fuorviante oltre che errata, poiché le gittate dichiarate da entrambe le Società, nella remota ipotesi in cui dovesse distaccarsi il frammento, sono abbondantemente inferiori rispetto alla distanza dei due aerogeneratori in oggetto. Non si deduce quindi quale sia il fenomeno di danneggiamento da loro paventato.

Altresì, in riferimento alla significativa perdita di produzione sollevata da RWE, è oggettivo ricordare che, all'attuale distanza fra gli aerogeneratori, di 496 metri, le perdite sono per loro irrilevanti atteso che il diametro dell'aerogeneratore EN.IT è di solo 150 metri.

Il legale rappresentante

SALVATORE MARIA CAPUTO

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)